www.bollettinoadapt.it, 17 giugno 2013

Parenti serpenti
La circolare ministeriale sulle collaborazioni familiari

di Giovanna Carosielli

È datata 10 giugno 2013 l'ultima lettera circolare (in *Boll. ADAPT*, 2013, n. 23) emessa dal Ministero del lavoro per chiarire la posizione previdenziale e giuridica dei collaboratori familiari nei settori dell'artigianato, dell'agricoltura e del commercio, fornendo indicazioni operative per il personale ispettivo.
A dire il vero, le precisazioni del dicastero ribadiscono un orientamento già espresso anni fa, mediante la lettera circolare del 4 luglio 2007, prot. 25/I/8906, in cui, delineando i profili applicativi della maxisanzione per l'occupazione del lavoro nero introdotta da meno di un anno, escludeva la sanzionabilità dell'impiego di coadiuvanti o collaboratori di imprese familiari qualora mancassero i requisiti dell'abitualità e della prevalenza, intesi come apporti lavorativi del familiare «….che si succedono nel tempo in modo ripetitivo e con cadenza regolare o che sono legati in modo costante e non saltuario ad eventi comunque rientranti nella normale attività dell'impresa», con «…incidenza dell'apporto del lavoratore sulla normale attività dell'impresa o sul singolo evento cui lo stesso partecipa» (circ. cit., pagg. 4 e 5).
Detti requisiti, dunque, erano di tipo qualitativo ed oggettivo, esaltavano l'apprezzamento del contributo che il collaboratore concretamente forniva all'attività di impresa del familiare, pretermettendo quelle situazioni che, caratterizzantesi per l'occasionalità delle prestazioni del collaboratore, non richiedevano il rispetto degli obblighi assicurativi e men che meno l'applicazione della sanzione.
Orbene, l'attuale circolare, come detto, conferma la posizione ragionevole già espressa anni addietro, facendo leva sulla natura particolare delle prestazioni lavorative rese in ragione del vincolo familiare che, proprio perché espressione dell'affetto e della solidarietà familistica e/o parentale, sono considerabili presuntivamente gratuite, salvo che non ricorrano determinati presupposti fattuali.
Infatti, in tale contesto, il Ministero precisa che le prestazioni rese da un familiare pensionato ovvero occupato a tempo pieno presso un altro datore di lavoro andranno presuntivamente considerate gratuite in quanto di natura occasionale, «…e pertanto il personale ispettivo, solo ove non ritenga di accedere a tale impostazione per la presenza di precisi indici sintomatici di una "prestazione lavorativa" in senso stretto, dovrà comunque dimostrarne la sussistenza mediante puntuale e idonea documentazione probatoria di carattere oggettivo ed incontrovertibile» (circ. del 10 giugno 2013 cit. pag. 2).
La motivazione della posizione è di intuitiva ricostruzione: poiché un pensionato o un occupato full time non potrebbero garantire, per ragioni anagrafiche, personali o lavorative, una presenza apprezzabilmente costante presso l'impresa del familiare, il loro contributo non potrà che esser considerato meramente occasionale, derivandone l'assenza di qualsiasi obbligo di iscrizione

agli enti previdenziali, salvo che l'ispettore del lavoro non accerti una realtà diversa da quella desumibile *prima facie* in sede ispettiva.
Ed infatti, il criterio metodologico suggerito dal Ministero, pur restando di tipo oggettivo, diventa di tipo quantitativo, mediante l'applicazione analogica al commercio ed all'agricoltura del limite temporale previsto per il settore dell'artigianato e che considera non comunicabile agli enti la collaborazione familiare racchiusa in novanta giorni, frazionabili in settecentoventi ore, all'interno dell'anno solare.
Solo nel caso di superamento di detto limite, che andrà in ogni caso provato per via documentale ovvero testimoniale e ferma restando la prevalenza del rispetto del confine delle ore complessive a fronte dell'occupazione superiore ai novanta giorni, l'ispettore del lavoro potrà procedere alla comunicazione agli enti previdenziali dei dati del medesimo collaboratore.
Sul punto, va evidenziata qualche doverosa perplessità sull'applicazione analogica del criterio quantitativo in parola, che, pur offrendo un parametro certo e sottraendo la qualificazione giuridica della realtà agli apprezzamenti del singolo organo accertatore, pare non soddisfare in pieno esigenze giuridiche, soprattutto nel settore dell'agricoltura in cui maggiore è la difficoltà di disvelamento di situazioni di irregolarità.
Del pari, giova rilevare l'omessa indicazione ministeriale nel caso, nient'affatto ipotetico, in cui la collaborazione sia resa da un familiare occupato altrove a tempo parziale, ovvero mediante collaborazioni a progetto o con prestazioni occasionali (cd. voucher): invero, il chiarimento a riguardo sarebbe stato opportuno, considerata la dichiarata intenzione di uniformare il comportamento del personale ispettivo.
Infine, il Ministero avrebbe potuto sciogliere l'altro dubbio, risalente alla circolare n. 38/2010 emanata in occasione della riformulazione della maxisanzione a seguito dell'entrata in vigore del cd. Collegato lavoro: in detto atto, infatti, il Ministero riteneva provata la subordinazione del familiare in caso di occupazione per il fatto stesso dell'omessa comunicazione del medesimo – prevista dall'art. 23, d.p.r. n. 1124/1965, come novellato dalla l. n. 133/2008 – creando non pochi dubbi applicativi proprio in virtù della contestabilità, a far data dal novembre 2010, della sanzione per lavoro nero solo a fronte della provata natura subordinata del rapporto oggetto di accertamento.
In ogni caso, c'è da augurarsi che le recenti indicazioni ministeriali, alla cui osservanza sono richiamati tutti gli Uffici regionali e territoriali nelle varie espressioni della vigilanza, del contenzioso e del comitato per i rapporti di lavoro, siano tenute in debita considerazione anche dai medesimi enti previdenziali, spesso titolari di posizioni amministrative non sempre collimanti con quelle ministeriali.
Infatti, volendo concludere con una battuta, sarebbe possibile dire che con questa circolare il Ministero ha parlato a suocera perché nuora intendesse.

Giovanna Carosielli
Direzione territoriale del lavoro di Bologna

[*] Si segnala che le considerazioni contenute nel presente intervento sono frutto esclusivo del pensiero dell'Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'amministrazione di appartenenza (necessità 3).